



**Regolamento del servizio di trasporto scolastico scuole dell'infanzia,
primaria e secondaria di primo grado.**

INDICE

Art. 1	Finalità e criteri generali
Art. 2	Destinatari e bacini di utenza
Art. 3	Calendario e orari
Art. 4	Piano Annuale di Trasporto Scolastico
Art. 5	Sicurezza e Responsabilità
Art. 6	Modalità organizzative, accompagnamento e custodia minori non ripresi dalle famiglie
Art. 7	Mancato rispetto dell'obbligo di ripresa del minore
Art. 8	Modalità di iscrizione, rinuncia e variazione
Art. 9	Comportamento e sanzioni
Art. 10	Trasporto per alunni con disabilità
Art. 11	Determinazione quantitativa delle contribuzioni
Art. 12	Forme di pubblicizzazione del regolamento
Art. 13	Tutela dei dati personali
Art. 14	Norme finali

Articolo 1

Finalità e criteri generali

1. Il servizio di trasporto scolastico risponde all'esigenza di facilitare l'assolvimento dell'obbligo scolastico, concorre a rendere effettivo il diritto allo studio e facilita l'accesso alla scuola di competenza.
2. Il servizio, che deve essere improntato a criteri di qualità ed efficienza, è svolto dal Comune, nell'ambito delle proprie competenze, stabilite dalla normativa vigente, compatibilmente con le disposizioni previste dalle leggi finanziarie e dalle effettive disponibilità di bilancio.

Articolo 2

Destinatari e bacini di utenza

1. Il servizio di trasporto scolastico è rivolto agli alunni iscritti alle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di 1° grado del Comune di Alba Adriatica per i quali esiste una difficoltà oggettiva a raggiungere la sede scolastica più vicina alla residenza (scuola di competenza), qualora la distanza casa-scuola risulti almeno di 0,5 km, come da cartina allegata al presente regolamento che ne costituisce parte integrante e sostanziale.
2. Il servizio non potrà essere reso agli utenti che scelgono un plesso diverso da quello di riferimento in base alla residenza anagrafica.
3. Nel caso le domande di ammissione al servizio superino il numero dei posti disponibili, nella formulazione della lista di attesa si tiene conto dei seguenti criteri di priorità:
 - a) protocollo di accesso
 - b) maggiore distanza tra la residenza dell'alunno e la sede scolastica rispetto al minimo prestabilito.

Articolo 3

Calendario e orari

1. Il servizio è stabilito dal Comune, su indicazione delle singole scuole, compatibilmente con gli orari scolastici e comunque secondo le disponibilità del servizio stesso. Non è previsto il servizio per le entrate e le uscite intermedie rispetto all'ora di inizio e termine delle lezioni.
2. In caso di uscite scolastiche anticipate per assemblee sindacali o scioperi parziali del personale docente e non, ovvero in caso di uscite anticipate dovute a motivi straordinari o urgenti, non può essere assicurato il normale servizio di trasporto scolastico.
3. I tempi di percorrenza previsti possono subire variazioni indipendenti dalla volontà del Comune ed eventuali ritardi, non imputabili a comportamenti arbitrari dei conducenti degli scuolabus o conseguenti a riconosciute cause di forza maggiore, non possono dar luogo ad azioni di responsabilità nei confronti del Comune erogatore del servizio.
4. Il servizio può essere sospeso:
 - a) qualora il percorso risulti pericoloso su parere insindacabile degli autisti (per es. a causa di neve, ghiaccio etc.);
 - b) nei casi di forza maggiore, quali ad esempio calamità naturali, contemporanea avaria di più mezzi, scioperi etc.;
5. Nei casi di cui al presente articolo, il Comune dà tempestiva notizia ai dirigenti scolastici che informeranno gli utenti fruitori del servizio.

Articolo 4 ***Piano annuale di trasporto scolastico***

1. L'ufficio comunale preposto predispone ogni anno il piano annuale di trasporto scolastico sulla base degli orari e dei percorsi dell'anno precedente.
2. Il piano viene aggiornato sulla base delle richieste presentate dai singoli utenti al momento dell'iscrizione, tenendo conto dell'orario di funzionamento dei plessi scolastici, dei bacini di utenza, della disponibilità dei mezzi.
3. I percorsi sono programmati con criteri razionali tali da rappresentare la soluzione meno dispersiva e più diretta possibile nel raggiungimento delle sedi. La programmazione dei percorsi deve comunque tendere alla riduzione dei tempi di permanenza degli alunni sul mezzo e tener conto dell'esigenza di soddisfare il maggior numero possibile di richieste.
4. Il piano annuale può essere modificato nei casi in cui si rilevi la necessità di migliorare il servizio reso agli utenti, tenendo conto dei criteri di economicità ed efficienza di cui all'art. 1 del presente regolamento.
5. Il piano viene articolato in percorsi che si estendono lungo strade pubbliche o di uso pubblico; non possono pertanto essere previsti percorsi in strade private o comunque in situazioni pregiudizievoli per la sicurezza degli utenti e/o del personale e dei mezzi di trasporto.
6. L'ultimo tratto di strada transitabile dallo scuolabus (trasportati della scuola dell'infanzia e della scuola primaria di Via Delle Regioni) con direzione di marcia lungomare sud è l'intersezione con la Via Mincio, percorsa interamente tale via, lo scuolabus proseguirà in direzione nord transitando sulla Via Arno.
7. Per le scuole secondarie di 1° grado è necessario fornire una foto indicante sul retro il nome e cognome dell'alunno (o il tesserino dell'anno precedente) da consegnarsi direttamente all'autista dell'autobus. Non appena i tesserini attestanti il diritto dell'utente a servirsi del trasporto scolastico saranno pronti, verranno riconsegnati agli intestatari sull'autobus. Il tesserino va esibito su richiesta del conducente, il minore sprovvisto di tale tesserino non verrà trasportato.

Articolo 5 ***Sicurezza e responsabilità***

1. I punti di salita e di discesa dai mezzi vengono definiti ogni anno nel piano annuale di cui al precedente articolo 4 e sono individuati in relazione alle condizioni oggettive dei percorsi e tenendo conto delle norme di sicurezza previste dal presente regolamento.
2. In particolare i punti di salita e di discesa degli alunni devono essere programmati in modo tale da ridurre al minimo l'attraversamento di strade e sono individuati, quando possibile, in prossimità di semafori o di strisce pedonali. Non sono possibili fermate sulla strada statale 16 Adriatica per motivi di sicurezza.
3. La famiglia è tenuta ad accompagnare e a riprendere il proprio figlio all'orario stabilito, rimanendo responsabile del minore, dal punto di vista civile e penale, nel tratto compreso fra l'abitazione e i punti di salita e di discesa. Il Comune non si assume alcuna responsabilità per quel che concerne gli avvenimenti precedenti la salita e/o successivi alla discesa dallo scuolabus.
4. Il Comune è responsabile degli alunni trasportati dal momento della salita sul mezzo fino al momento della discesa presso la scuola e, al ritorno, dal momento della salita fino alla discesa dallo scuolabus.
5. La responsabilità dell'autista e degli assistenti scuolabus è limitata al trasporto dei bambini, per cui una volta scesi alla fermata stabilita, l'attraversamento della strada non può costituire onere a loro carico. E' dunque la famiglia che deve provvedere alla sicurezza del bambino dalla fermata stabilita alla propria abitazione.

Articolo 6

Modalità organizzative, accompagnamento e custodia minori non ripresi dalle famiglie

1. Il servizio di accompagnamento sugli scuolabus è svolto secondo le modalità e le competenze stabilite dalle normative vigenti.
2. L'accompagnamento è svolto da adulti, incaricati dalla Ditta aggiudicataria del servizio di trasporto scolastico.
3. L'accompagnatore svolge le seguenti funzioni:
 - a) cura le operazioni di salita e discesa dei bambini;
 - b) cura la consegna dei bambini alla scuola di appartenenza e ai genitori o loro delegati;
 - c) sorveglia i bambini durante il percorso.
4. L'ammissione al servizio trasporto è comunque subordinata all'assunzione dell'impegno dei familiari a garantire l'accompagnamento ed il prelevamento del proprio figlio alla fermata di riferimento, per l'intero periodo del calendario scolastico ufficiale. Non sono ammesse fermate differenti da quelle indicate dal genitore sul modulo d'iscrizione.
5. I genitori o gli esercenti la responsabilità genitoriale sui ragazzi frequentanti le scuole medie, valutato il grado di maturità, potranno invece decidere di lasciare che il proprio figlio percorra da solo il percorso tra la fermata dello scuolabus e la propria abitazione, esonerando l'Amministrazione Comunale e il suo personale da ogni responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza nella salita e discesa dal mezzo e nel tempo di sosta alla fermata utilizzata, anche al ritorno dalle attività scolastiche

Articolo 7

Mancato rispetto dell'obbligo di ripresa del minore

1. Nel caso in cui nessuno dei genitori o degli esercenti la responsabilità genitoriale sia presente alla fermata dello scuolabus durante il viaggio di ritorno, l'autista accompagnerà l'utente fino al deposito mezzi, avvisando nel frattempo il genitore o l'esercente la responsabilità genitoriale.
2. Una volta giunto al deposito mezzi, alla fine del giro, l'autista, qualora nessuna persona autorizzata sia presente contatta nuovamente i genitori o gli esercenti la responsabilità genitoriale e decorsa mezz'ora di attesa, il minore sarà consegnato alla Stazione dei Carabinieri di Alba Adriatica.
3. Nel caso di comportamenti reiterati nell'arco dell'anno scolastico, ne verrà fatta segnalazione al Servizio Sociale del Comune che valuterà la situazione familiare dell'utente.

Articolo 8

Modalità di iscrizione, rinuncia e variazione

1. Il genitore o l'esercente la responsabilità genitoriale che intende usufruire del servizio di trasporto presenta richiesta compilando, in ogni sua parte, apposito modulo online su portale dedicato, con il quale si impegna anche a versare la quota di contribuzione fissata dal Comune.
2. Le domande di iscrizione non recanti la sottoscrizione di accettazione del regolamento non sono accolte.

3. Al momento dell'iscrizione deve essere altresì sottoscritta la presa visione del presente regolamento e l'esplicita accettazione dello stesso, in ogni sua parte.
4. La richiesta ha validità per tutto l'anno scolastico. Il richiedente si impegna a comunicare tempestivamente e per iscritto al Comune eventuali variazioni di indirizzo o di quanto indicato nella richiesta o l'eventuale rinuncia al servizio. Nel caso di rinuncia al servizio entro i primi due mesi dall'inizio dell'anno scolastico, è possibile richiedere un rimborso pari al 20% dell'importo versato.
5. Coloro che presentano domanda di iscrizione nel corso dell'anno scolastico, nei casi in cui la domanda venga accolta, sono tenuti al pagamento dell'intera retta annuale.
6. Le domande presentate durante l'anno scolastico possono essere accolte soltanto in caso di disponibilità di posti sui mezzi di trasporto, senza arrecare pregiudizio alla ordinaria organizzazione del servizio.
7. Non sono ammessi cambi di fermata diversi da quelli indicati per esigenze personali, salvo casi valutati dall'ufficio in merito alla loro effettiva gravità.

Articolo 9

Comportamento e sanzioni

1. L'alunno sul mezzo deve mantenere un comportamento corretto e rispettoso. Non deve disturbare l'autista o l'assistente, non deve alzarsi dal posto assegnatogli, non deve arrecare danni alla vettura e più in generale deve rispettare le regole impartite dall'autista e/o dall'assistente scuolabus.
2. Qualora gli alunni non si attengono alle indicazioni impartite, non rispettino le regole date, si provvede nei loro confronti secondo la seguente procedura:
 - a. l'autista e l'assistente scuolabus fanno pervenire all'Ufficio Servizi scolastici una relazione il più possibile dettagliata, circa il comportamento scorretto dell'alunno;
 - b. il Dirigente dei Servizi scolastici del Comune avvisa la famiglia dei fatti accaduti, mediante apposita comunicazione scritta e preavvisa sulla possibilità, se il comportamento viene reiterato, della sospensione dal servizio;
 - c. qualora il comportamento dell'alunno si ripeta dopo la prima suddetta segnalazione scritta, si comunica alla famiglia e al dirigente scolastico l'immediata sospensione dal servizio dell'alunno per un tempo determinato, che può essere quantificato in un minimo tre giorni, fino ad un massimo di dieci giorni, sarà onere dei genitori gli esercenti la responsabilità genitoriale accompagnare il minore a scuola garantendo quindi il diritto allo studio;
 - d. qualora il comportamento scorretto degli alunni arrechi danni al mezzo, la famiglia è chiamata a rimborsarli.
3. L'autista, deve controllare il mezzo in tutte le sue parti meccaniche e valutarne quotidianamente l'efficienza e la sicurezza. Non può affidare ad altri la guida, non può effettuare fermate aggiuntive o diverse da quelle previste dall'itinerario di percorso, non può far salire sullo scuolabus persone estranee e non in possesso dell'apposito cartellino. Considerato, inoltre, che l'utenza del servizio è costituita da minori, l'autista deve avere un comportamento consono ai rapporti con gli stessi.
4. L'autista ha facoltà di interrompere la guida qualora ritenga che vi siano condizioni di pericolo e comunque non atte a svolgere il servizio in modo sicuro. Nel qual caso chiede l'intervento delle forze della Polizia Locale.

Art. 10
Trasporto per alunni con disabilità

Nel caso non vi siano condizioni per l'usufruzione del servizio di trasporto da parte degli alunni con disabilità grave (L.104 art. 3 comma 3) il servizio verrà assicurato mediante l'erogazione di un contributo alla famiglia pari all'importo massimo della quota annua di contribuzione.

Articolo 11
Determinazione quantitativa delle contribuzioni

1. Il Comune prevede annualmente una tariffa di contribuzione per accedere al servizio. e deve essere corrisposto nella sua interezza, indipendentemente dalle giornate di concreto utilizzo ed anche nel caso di uso parziale del servizio.
2. Le eventuali riduzioni di pagamento sono determinate annualmente dal Comune.
3. La compartecipazione tariffaria è corrisposta in unica soluzione al momento dell'iscrizione sul portale dedicato.
4. Eventuali assenze prolungate dell'alunno non danno diritto a riduzioni od esoneri.
5. Nel caso di mancato pagamento, il Comune provvede ad inoltrare apposito sollecito alle famiglie.
6. Trascorsi inutilmente 30 giorni dal sollecito, il Comune provvede a sospendere l'utente dal servizio.

Articolo 12
Forme di pubblicizzazione del regolamento

Una volta entrato in vigore, il presente regolamento sarà inoltrato alla direzione dell'Istituto Comprensivo e pubblicato:

- sul sito istituzionale dell'Ente,
- sul portale dedicato alle iscrizioni

e reso noto alle famiglie tramite affissione sugli scuolabus e autobus nonché nelle bacheche preposte.

Articolo 13
Tutela dei dati personali

I dati personali dei soggetti trasportati sono trattati nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e della normativa nazionale applicabile.

Articolo 14
Norme finali

Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento si rinvia alla normativa vigente in materia.